



COMUNE DI VALVA

§§§
- (Provincia di Salerno) -

Prot. n. 5468

Ordinanza n. 20/2020

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE DEI SUINI e CINGHIALI ALLEVATI AVVISO

Il locale Servizio Veterinario ha comunicato con nota Prot. 238103 del 27/11/2020 che, anche per quest'anno, è possibile ricorrere alla macellazione domiciliare dei suini le cui carni sono destinate al consumo privato;

Al fine di ottenere l'autorizzazione alla macellazione e di consentire ai Medici Veterinari dell'ASL Salerno di procedere alla visita sanitaria degli animali e delle carni, gli interessati dovranno presentare, direttamente alla Unità Operativa Veterinaria competente per territorio o tramite gli uffici comunali indicati, richiesta scritta come da modello disponibile anche presso il Comune o da ritirare presso la Unità Operativa Veterinaria di Buccino ubicata in Buccino alla via Braida snc (tel. 0828 674624 - fax 0828 951275) (mail dp.uov64_65@aslsalerno.it), compilandolo in ogni sua parte e allegando quanto richiesto.

Il compenso della visita è fissato secondo dal vigente tariffario regionale per prestazioni espletate, a favore di enti e privati da parte del Servizio Veterinario dell'ASL Salerno in € 15,30 (quindici/30) per ogni suino macellato, comprensivo dell'esame trichinoscopico, da versare su apposito bollettino di c/c postale n. 17438847 ovvero IBAN IT 20+0760115200000017438847 intestato a ASL SA Medicina Veterinaria -, *indicando nella causale: macellazione suini uso domestico.*

Il rilascio dell'autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria, o suo delegato, quale Autorità Competente, che stabilirà il giorno e l'ora della macellazione con lo scopo di poter compiere una completa ed accurata visita sanitaria.

L'autorizzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni

- E' consentita la macellazione dei suini per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale fuori dal centro urbano.

- La macellazione è consentita per un solo suino o al massimo di quattro per ogni nucleo familiare.

- La macellazione dei suini è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali.

- E' vietata la macellazione durante le ore notturne.

- Che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 (pistola a proiettile captivo oppure con elettroanestesi), l'inosservanza di tale disposizione, fatta salva ogni rilevanza penale eventuale è punita con sanzione amministrativa da Euro 258,00 a Euro 1.549,00, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 333/98.

- Che il successivo dissanguamento mediante la recisione dei grossi vasi del collo (iugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo.

- Che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico-sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni.

- Di utilizzare solo acqua con le caratteristiche di potabilità.

- Le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, devono essere sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale della ASL Salerno, il quale in caso di esito favorevole della visita ispettiva, rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati.

- nessuna parte dell'animale macellato può essere asportata o allontanata prima della visita del Medico

Veterinario dell'ASL Salerno.

- Di rendere disponibili per la visita sanitaria oltre la carcassa degli animali, compresa la testa, i seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma e fegato, reni, milza ed intestino.
- Di smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.
- E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

DISPONE

La divulgazione della presente avviso mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sul sito web del Comune di VALVA all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Gli interessati che non ottemperano saranno soggetti al pagamento di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

MANDA

- All'Ufficio Notifiche per la pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 20 (venti).
- Al Settore Staff Sindaco per la pubblicazione sul sito web del Comune.
- All'Ufficio di Vigilanza.
- Copia al Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria ASL Salerno del Distretto di Eboli.

Dalla Residenza Municipale, il 14.12.2020



IL SINDACO
Prof. Vito Falcone